



21743-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 490

Orlando Villoni

CC - 17/03/2021

Ersilia Calvanese

- Relatore -

R.G.N. 3240/2021

Maria Sabina Vigna

Stefania Riccio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la ordinanza del 04/12/2020 del Tribunale di Frosinone

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Frosinone, in sede di riesame, promosso dalla terza interessata (omissis), confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Cassino il 15 ottobre 2020, avente ad oggetto un immobile di proprietà della (omissis), coniuge di (omissis), imputato per il reato di concussione, commesso tra il (omissis) e il (omissis).

Il Tribunale esponeva che nei confronti del (omissis) era stata emessa la misura cautelare personale in ordine al reato di concussione, il cui profitto era stato quantificato in euro 250.000; che nel corso del dibattimento era stato disposto dal Tribunale il sequestro preventivo per tale somma da eseguirsi sui beni

6

dell'imputato, che aveva portato al sequestro di soli 1.862 presenti sul suo conto corrente; che di seguito è stato disposto il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà della moglie dell'imputato, (omissis), in quanto ritenuto solo formalmente acquistato da quest'ultima il 24 aprile 2018 in regime di separazione di beni, ma di fatto nella piena disponibilità dell'imputato.

La difesa in sede di riesame aveva sostenuto che l'acquisto era stato fatto dalla (omissis) con un mutuo alla stessa riferibile.

Il Tribunale riteneva che le emergenze processuali smentissero la tesi difensiva, secondo cui il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile per euro 268.500 fosse stato assunto grazie a disponibilità economiche della (omissis), in quanto da un lato il giorno prima della stipula il coniuge (omissis) aveva versato 20.000 euro (con causale riferita proprio a spese per la casa) sul conto della (omissis) dal quale erano stati poi tratti i due assegni per 27.339 euro versati al venditore, nonché lo stesso (omissis) aveva consegnato a quest'ultimo altro assegno per 3.500 euro; dall'altro che il mutuo di 248.000 euro assunto dalla (omissis) per l'acquisto vedeva come garante il coniuge (omissis).

A sua volta, secondo il Tribunale, l'esame dell'estratto conto del (omissis) dimostrava come questi versasse sistematicamente somme rilevanti sui conti correnti della (omissis) e l'analisi della situazione reddituale di quest'ultima rivelava che non avesse le risorse economiche per affrontare autonomamente l'acquisto.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la terza interessata (omissis), denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 321, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen.

Nell'ordinanza impugnata non è stato indicato alcun elemento idoneo a configurare la "disponibilità" dell'immobile da parte dell'imputato, non essendo sufficiente la dimostrazione della provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto, viepiù quando come nella specie si trattava di una piccola parte del prezzo fornita dal coniuge (proveniente in ogni caso da redditi di lavoro e di cui uno dei bonifici con causale diversa dall'acquisto della casa e riferibile alla costruzione in corso di altro immobile) e la provvista si collochi prima dell'acquisto e la ricorrente ha restituito al coniuge 23.000 euro in bonifici.

L'accollo del mutuo vedeva il coniuge solo come garante, mentre obbligata era pur sempre la ricorrente, posto tra l'altro che il marito era stato licenziato.

La intestazione del bene costituiva presunzione che andava vinta dalla dimostrazione di una relazione di fatto con il bene.

2.2. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inesistenza o mera apparenza della motivazione.

Il Tribunale non ha spiegato come le allegazioni dei redditi percepiti dalla ricorrente contraddicano la tesi difensiva, considerato che si da atto che il coniuge era stato licenziato e non aveva redditi.

Parimenti carente è la motivazione sulla disponibilità del bene da parte del (omissis), come già esposto prima.

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, 321, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen.

In ogni caso l'apporto del (omissis) sarebbe stato parziale, non potendosi fare un processo alle intenzioni di costui di pagare il mutuo in luogo della effettiva obbligata.

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto limitare il sequestro soltanto alla quota relativa.

2.4. Violazione di legge con riferimento all'art. 324, comma 8, cod. pen.

In via gradata si ritiene che, in presenza di contestazione sulla proprietà del bene, il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la decisione della controversia al giudice civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Preliminarmente va ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Esaminato in questa prospettiva il ricorso e quindi nella parte in cui solleva questioni consentite in questa sede, va rilevato che le censure non possono trovare accoglimento.

3. Il primo motivo si basa su una erronea prospettiva di diritto.

In ordine alla nozione di "disponibilità", richiamata dall'art. 322-ter cod. pen., questa Corte ha affermato in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente che, nel caso di acquisti effettuati in regime di separazione dei

beni, la misura ablatoria va esclusa quando sia accertato che il reddito del coniuge estraneo al reato, il quale rivendichi determinati beni, sia tale da giustificare l'acquisto; in caso contrario, l'acquisto effettuato con provvista fornita dall'indagato legittima la presunzione "iuris tantum" della loro disponibilità anche da parte di quest'ultimo - fatti salvi i beni di natura strettamente personale -, sicché resta a carico del coniuge rivendicante la prova della disponibilità esclusiva degli stessi (Sez. 3, n. 6595 del 26/10/2016 dep. 2017, Babetto, Rv. 270747).

Si tratta peraltro dell'applicazione di un più generale principio in tema di sequestro avente ad oggetto beni formalmente intestati ad un soggetto non indagato, la cui provvista per l'acquisto sia stata fornita da quest'ultimo (in tal senso, Sez. 3, n. 11497 del 11/02/2015, Trotta, Rv. 262695).

Si è altresì precisato che per «disponibilità» ai sensi della citata norma si deve intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950). Si tratta, dunque, di un concetto che, nell'interpretazione giurisprudenziale, è sovrapponibile al possesso civilistico (in questo senso, Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378, secondo cui per disponibilità dell'indagato si devono intendere, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi).

La «disponibilità» del bene non necessariamente corrisponde quindi al suo uso effettivo, essendo noto che il possesso può essere esercitato anche per mezzo di terzi (come ha evidenziato la Corte nell'arresto sopra citato n. 15210 del 2012)

L'uso è un dato esteriore che ha natura di per sé neutra nell'ambito di relazioni coniugali.

Quindi tirando le fila del discorso, si deve osservare nel caso in esame che il Tribunale ha basato il suo ragionamento sui contributi forniti dal (omissis) per l'acquisto (sia direttamente sia costituendo la provvista per le disponibilità economiche della moglie, attraverso lo svuotamento dei suoi conti), tenuto conto anche della insufficienza dei redditi della (omissis), che dimostravano che la provvista per farvi fronte provenisse dal marito.

Pertanto, per escluderne la legittima sottoposizione al provvedimento di sequestro, era onere della ricorrente superare la suddetta presunzione con la dimostrazione di una disponibilità esclusiva del bene.

4. Incensurabile in questa sede è la valutazione del Tribunale sulla insufficienza dei redditi della (omissis) e sulla contribuzione del (omissis) all'acquisto, posto che il Tribunale ha fatto riferimento a quanto già riportato nell'ordinanza

genetica, ovvero al progressivo "svuotamento" dei conti del (omissis) in favore della moglie per oltre 291.000 euro e ai redditi della stessa, giudicanti insufficienti per affrontare autonomamente l'accollo del mutuo, tanto da richiedere la garanzia del marito.

Motivazione che non può definirsi priva dei requisiti "minimi" di completezza e ragionevolezza tale da configurare il vizio di violazione di legge, anche con riferimento all'entità del contributo fornito dal marito all'acquisto. Ragionamento sostenuto dalle emergenze investigative alle quali i Giudici di merito hanno fatto costante riferimento.

5. Quanto al richiamo all'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., va rammentato che esso viene in applicazione quando sussista una controversia sulla "proprietà" del bene in sequestro, che comporta che il giudice del riesame sia tenuto a rimettere gli atti al giudice civile. Situazione nella specie non ricorrente, posto che il terzo non rivendica la proprietà del bene – che è pacificamente stabilita – bensì contesta che di esso abbia la disponibilità l'imputato.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/03/2021.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvarrese



Il Presidente
Giorgio Fidelbo

